

### **PROVINCIA DI BERGAMO**

-----

# Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

#### OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI E RIDUZIONI ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore 19,30, nella sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica con il rispetto delle indicazioni riportate nel DPCM relativo al distanziamento sociale avendo cura dell'utilizzo dei dpi .

All'appello, risultano:

#### Presenti/Assenti

1.	Donda Fabio	Presente
2.	Pedretti Tiziano	Presente
3.	Zon Edoardo	Presente
4.	Pasinelli Michela Anna	Assente
5.	Bonomelli Simona	Presente
6.	Bigoni Alessandro	Presente
7.	Spelgatti Daniel	Presente
8.	Bertoletti Arianna	Presente
9.	Marchesi Giovanni	Presente
10.	Pedretti Ramon	Assente
11.	Pedretti Fabio	Assente

Totale Presenti 8 Totale Assenti 3

Assiste il VICESEGRETARIO Comunale **DOTT. GIULIO CANEDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. DONDA Fabio – SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE Il Sindaco-Presidente dà lettura dell'oggetto posto al n. 5 dell'ordine del giorno: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI E RIDUZIONI ANNO 2021 e relaziona ai signori Consiglieri come segue:

"Gent.li Consiglieri viene ora sottoposto alla vostra attenzione l'esame e l'approvazione delle tariffe Tari e delle riduzioni per l'anno 2021. Come esposto nell'introduzione del precedente punto all'ordine del giorno, l'importo del Pef 2021 elaborato secondo il metodo tariffario previsto da Arera è pari ad € 90.223,00. Considerata la situazione economica legata all'emergenza sanitaria in corso ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, le riduzioni finanziate dal fondo indicato dall' art. 6 del DL sostegni-bis verranno applicate esclusivamente alle utenze non domestiche, e sono pari ad una riduzione del 70% dell'imponibile.

**PRESO ATTO** che nessun Consigliere evidenzia alcuna osservazione.

DOPO di ché,

# IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la legge del 7 dicembre 2013, n. 147, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

**VISTA** la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che ha abrogato la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore solamente la parte relativa alla TARI;

**VISTI** l'art. 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate e il comma n. 682, art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**VISTO** l'art. 30 del D.L. del 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

### **VISTE E RICHIAMATE:**

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 settembre 2020, avente ad oggetto: "ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI"; **VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

**VISTO**, in particolare, l'Allegato A della delibera ARERA, n. 443/2019 che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

**VISTO** che l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che "il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

**VISTO** il D.lgs. del 3 settembre 2020 n. 116, (c.d. "Codice dell'Ambiente") recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

**PRESO ATTO** che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**DATO ATTO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

### **PRESO ATTO** altresì che:

- con l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9 del D.lgs. del 3 settembre 2020, n. 116, sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva comunitaria 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio;
- l'articolo 1, comma 9 del predetto D.lgs. del 3 settembre 2020, n. 116, ha riscritto in parte l'articolo 183 del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), fornendo una nuova definizione di rifiuti urbani, da intendersi come quei "rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili";
- il medesimo articolo di cui sopra, dispone che siano da considerare come rifiuti urbani anche "i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies" del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152;
- con l'appena citata specificazione la nuova norma crea una assimilazione di legge dei rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche distintamente indicate nell'allegato "L quinquies" del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152;
- l'allegato "L quinquies" del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 non individua le categorie tariffarie della TARI, ma solo le attività che producono rifiuti urbani;
- le categorie TARI rimangono, invece, quelle di cui al D.P.R. 158/1999, ovvero le 21 categorie per i comuni fino a 5 mila abitanti e le 30 categorie per i comuni oltre i 5 mila abitanti;

# **RILEVATO che:**

- l'articolo 198, comma 2 bis (introdotto dal D.lgs. del 3 settembre 2020, n. 116 del Testo Unico Ambientale (TUA) prevede che le "utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani";
- l'articolo 3, comma 12, del D.lgs. del 3 settembre 2020, n. 116, modificando il comma 10 dell'articolo 238 del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
- la norma subordina, quindi, l'esclusione dal pagamento della quota variabile, ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti, al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni;
- rimane comunque valido ed applicabile l'articolo 1 comma 649 della legge 147 del 2013, il quale non è stato inciso dal comma 10 sopra menzionato, in base al quale, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il comune ha disciplinato con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

### **CONSIDERATO che:**

- quest'ultima norma presenta ancora il riferimento ai rifiuti assimilati, categoria non più esistente, per cui lo stesso è stato attualizzato sostituendolo con i rifiuti urbani, secondo le nuove disposizioni recate dal D.lgs. del 3 settembre 2020, n. 116;
- a differenza del comma 10 dell'articolo 238 del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, che riguarda l'abbattimento della "componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti" nel caso di avvio al recupero, l'articolo 1, comma 649 parla di rifiuti che "il produttore dimostra di aver avviato al riciclo", laddove il riciclo costituisce un'operazione di recupero;

### **RITENUTO** che:

- stante il diverso ambito applicativo delle norme sopra riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio, le stesse sono state recepite nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie specificità, con la conseguente necessità di adeguare il regolamento stesso al nuovo quadro normativo;
- laddove un'utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell'articolo 238 del TUA;
- laddove, invece, l'utenza non domestica voglia restare nel solco della previsione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10;

**VISTE** altresì le deliberazioni di Consiglio Comunale approvate in data odierna, con le quali si è provveduto ad approvare la modifica al predetto Regolamento TARI e il relativo Piano Economico Finanziario per l'annualità 2021;

**DATO ATTO** che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tari per l'anno 2021;

**RILEVATO** che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158;

#### **CONSIDERATO** che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, determinate dal nuovo metodo tariffario (MTR) regolamentato dall'Autorità di controllo ARERA, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
  - il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa,
  - la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa,
- i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativi alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158;

# **RITENUTO opportuno:**

- mantenere fermo il criterio di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, già utilizzato dall'Amministrazione Comunale negli anni precedenti;
- nella determinazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga", utilizzare lo strumento previsto dal comma 652, art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019, convertito in legge 157/2019, che consente l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- 1. le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33 bis del D.L. del 31 dicembre 2007, n. 248;
- 2. le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- 3. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- 4. eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- 1. il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- 2. la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR:
- 3. la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR:
- 4. la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe Tari da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, commi 15, 15 bis e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RITENUTO** di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 contenute nell'allegato A) alla presente deliberazione;

**DATO ATTO** che l'emergenza sanitaria da Covid 19 ha determinato conseguenze economiche negative dovute alla chiusura forzata per le utenze non domestiche o alle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività nel corso dell'anno 2021;

**RITENUTO** opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, volte a ridurre il carico tariffario alle imprese più colpite dall'emergenza sanitaria COVID 19, come indicato nel Dl 73/2021 Sostegni-bis;

**CONSIDERATO** che ad oggi il fondo di cui al citato art. 6 del D.L. n. 73/2021 non risulta ancora ripartito e che allo stato attuale è disponibile unicamente la stima effettuata da ANCI IFEL, pubblicata sul proprio sito in data 28 maggio 2021, in base alla quale verrebbero presuntivamente assegnati al Comune di Fonteno euro 4.585,00 per le finalità di cui alla menzionata disposizione;

RITENUTO opportuno, in funzione di quanto sopraindicato ed in relazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdurre interventi agevolativi (riduzioni) della TARI a favore delle categorie di utenze non domestiche interessate dai provvedimenti di chiusura o da misure restrittive dell'esercizio dell'attività nell'anno 2021, per le quali il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 cosiddetto D.L. "Sostegni bis" ha istituito un apposito fondo che secondo le stime di IFEL dovrebbe assegnare come contributo-agevolazione la somma di euro 4.585,00 per il Comune di Fonteno;

### **VISTI E RICHIAMATI** i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28 settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) per il triennio 2021/2023;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 14 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Individuazione e nomina del funzionario responsabile dei tributi comunali, del funzionario responsabile dei tributi comunali per l'anno 2021";

**VISTO** l'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, che prevede: "il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe stabilisce il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo";

**RITENUTO** pertanto necessario stabilire, per l'anno 2021, le seguenti scadenze delle rate della Tassa sui Rifiuti – TARI:

- Prima rata: 16 settembre 2021,
- Seconda rata: 16 dicembre 2021;

**PRECISATO** che il gettito derivante dall'applicazione della Tariffa sui Rifiuti – TARI verrà introitato in apposita risorsa del bilancio di previsione triennio 2021/2023, esercizio 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31 dicembre 2020 e successive variazioni, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali, Daniela Belussi e della Responsabile del Servizio Finanziario, Schiavi Valentina, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**CON VOTI UNANIMI,** favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

#### **DELIBERA**

- 1. **DI RICHIAMARE** e confermare quanto esposto in premessa a motivo dell'adozione del presente atto;
- 2. **DI APPROVARE** le tariffe della tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2021 di cui all'allegato A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3. **DI APPLICARE** delle agevolazioni TARI alle utenze non domestiche più colpite dall'emergenza sanitaria COVID 19 concedendo per il solo anno 2021, una riduzione pari al 70% sulla quota fissa e variabile, per le categorie di utenze non domestiche che hanno subito una chiusura forzata o alle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività nel corso dell'anno 2021;
- 4. **DI INTRODURRE**, in funzione di quanto sopraindicato ed in relazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, interventi agevolativi (riduzioni) della TARI a favore delle categorie di utenze non domestiche interessate dai provvedimenti di chiusura o da misure restrittive dell'esercizio dell'attività nell'anno 2021, per le quali il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 cosiddetto D.L. "Sostegni bis" ha istituito un apposito fondo che secondo le stime di IFEL dovrebbe assegnare come contributo-agevolazione la somma di euro 4.585,00 per il Comune di Fonteno;
- 5. **DI STABILIRE** per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze delle rate della Tassa sui Rifiuti TARI, per l'anno 2021:
- Prima rata: 16 settembre 2021,
- 6. Seconda rata: 16 dicembre 2021;
- 1. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. del 30.12.1992, n. 504 e all'art. 1 comma 666 della Legge 27/12/2013 n. 147, determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%;
- 2. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione, relativa alla TARI (Tassa sui rifiuti), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. del 28 settembre 1998, n. 360;

#### Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,

**CON VOTI UNANIMI,** favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

# **DELIBERA**

**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

### ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Belussi Daniela, Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, attesta la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI (F.TO Belussi Daniela)

### ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Schiavi Valentina, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO (F.TO Schiavi Valentina)

*IL PRESIDENTE*F.TO DONDA Fabio

# IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. CANEDI Giulio

.....

# ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE